

Avv. Sergio Piccione  
Viale Europa n. 83/M  
98124 Messina

**TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

**con istanza**

**per la determinazione delle modalita' della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Il Dott. **Restuccia Biagio Paolo**, nato a Messina il 12.05.1991 (cod. fisc RST BPL 91E12 F158R) ivi residente in Via Oglio 27, elettivamente domiciliato in Messina, viale Europa n. 83/M presso lo studio dell'**Avv. Sergio Piccione** (cod. fisc. PCC SRG 74T06 F158R) che lo rappresenta e difende in virtù di procura come da separato atto allegato e che dichiara formalmente, ai sensi dell'art. 170 4 comma c.p.c., di accettare le comunicazioni di cancelleria al telefax n. 090 – 090-695568 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: avvsergiopiccione@per.giuffre.it

**CONTRO**

- **il Ministero dell'Istruzione**, in pers. del Ministro *p.t.*, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588);
- **l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.)**, in persona del Dirigente *p.t.* (C.F.: 80018500829), Via G. Fattori 60, 90146 Palermo;
- **l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VII- Ambito Territoriale di Catania** (C. F. 80008730873), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Via P. Mascagni, 52 - 95131;

**e nei confronti di**

tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia (classe di concorso A-18 e classe di concorso B-19) nelle Graduatorie di Istituto ed iscritto in II fascia (classe di concorso A-18 e classe di concorso B-19) nelle Graduatorie Provinciali, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, e cioè di



tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del ricorrente nella II fascia delle graduatorie degli Istituti e dell'inserimento nella I fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Catania, valide per il biennio 2020/2022, classe di concorso A-18 e B-19, sarebbero superati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente.

### **PREMESSE**

Il Dott. Restuccia Biagio Paolo, come si evince dalla documentazione prodotta (**All. 2**), in data 04.08.2020, presentava domanda (sulla piattaforma online del MIUR) m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1861612.04-08-2020 per essere inserito nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6 bis e 6 ter della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 ai sensi della O.M. n. 60 del 10.7.2020 (**All. 3**).

Il ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta (**All.ti 4-5**), nella domanda proposta, dichiarava di essere in possesso di diploma di “ Perito Tecnico per il Turismo” conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e Turistico “Antonio Maria Jaci di Messina”, del diploma di Laurea magistrale in Psicologia conseguito presso L'Università degli Studi di Messina, di Master in Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria Forense conseguito presso l'Università la Sapienza di Roma (**All. 6**) e di aver conseguito i 24 crediti formativi (CFU) iscrivendosi al “*Percorso formativo per l'acquisizione dei 24 crediti formativi (CFU) relativi alle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017, n. 616*” presso l'Università degli Studi di Messina come da documentazione che si produce (**All.ti 7-8**).

I sopra richiamati titoli di studio unitamente al conseguimento dei crediti formativi, sulla scorta del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015) sono equipollenti all'abilitazione all'insegnamento.



Ed invero, il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo universitario, ha, altresì, conseguito i 24 CFU, oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 59/2017 (attuativo della L. 107/2015).

Tuttavia, il conseguimento dei crediti formativi, in aggiunta alla laurea, non è stato riconosciuto quale titolo abilitante e, pertanto, il ricorrente non risulterebbe in possesso dei requisiti di abilitazione pretesi dalla Ordinanza ministeriale n. 60.

Per tale ragione, in modo assolutamente illegittimo, per quanto verrà appresso dedotto, il Dott. Restuccia Biagio Paolo è stato inserito nelle graduatorie Provinciali nella Classe A18 in II fascia al posto 904 con punti 29,50 e B19 in II fascia al posto 103 con punti 26,50 (**All. 9**).

Tale inserimento è palesemente illegittimo atteso che l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a decorrere dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha disposto l'equipollenza del conseguimento dei 24 crediti CFU all'abilitazione.

Per effetto della richiamata normativa, l'inserimento nella fascia relativa ai soggetti abilitati dovrebbe avvenire in base ad un logico ragionamento:

- i 24 CFU rappresentano, in base alle richiamate norme (L.107/2015, D.Lgs. 59/2017), il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento degli abilitati;
- alcuni docenti (come il ricorrente) hanno aggiunto al titolo accademico, coerente con le classi d'insegnamento, il possesso dei 24 crediti formativi universitari;
- dunque, tali docenti possiedono un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea più i 24 CFU in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure "riservate agli abilitati";
- al pari della possibilità (riconosciuta dalla legge) di accedere al concorso per abilitati, a tali docenti deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alle graduatorie.



Il ricorrente, per come già sopra indicato, dispone di titolo abilitante all'insegnamento (costituito dal possesso del diploma di Perito Tecnico, del diploma di Laurea Magistrale e dei 24 CFU) ed ha dunque diritto ad essere inserito nelle suddette graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* L. 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo.

Lo stesso è costretto ad adire questo On.le Tribunale al fine di ottenere l'inserimento nella dovuta fascia e nel giusto posto in graduatoria sulla base delle seguenti ragioni.

\*\*\*\*\*

### **1) In ordine alla giurisdizione del Tribunale del Lavoro**

Al fine di sconfiggere prevedibili eccezioni preliminari relative alla giurisdizione dell'odierno Tribunale adito occorre rilevare che la prevalente e costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario per le controversie relative al diritto al collocamento in graduatoria, in quanto vengono in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili diritti soggettivi dei lavoratori, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con ordinanza n. 25840 del 2016, hanno statuito che “ *ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dall' inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per se preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente l'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto di ricorrente l'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione potrà essere che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una*



*domanda di annullamento di un altro amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice specificatamente volta l'accertamento del diritto del singolo docente l'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario"* (in senso conforme Cass. n. 25972 / 16 e Cass. 21186 / 17).

Ed ancora, la giurisdizione viene attribuita al Giudice ordinario quando la controversia non inerisce a procedure concorsuali, bensì all'inserimento di coloro che sono già in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (Cass., Sez. Un., ordinanza 16756 del 23.7.2014; cfr. Cass. Sez. Un., n. 3032/2011; Cass., Sez. Un., 22805/10).

Tale pronuncia si pone, peraltro, in linea con un orientamento consolidato della Cassazione (Cass., Sez. Un., 18479/2010; Cass., Sez. Un., 17466/2009; Cass., Sez. Un., 3399/2008; Cass., Sez. Un., 3401/2008) che ha sempre escluso l'inerenza a procedure concorsuali per l'accesso alle graduatorie permanenti.

Nel caso oggetto del presente giudizio, la domanda del ricorrente ha per oggetto la valutazione dell'equipollenza del titolo vantato all'abilitazione sicchè non possono sussistere contestazioni in ordine alla giurisdizione dell'odierno Tribunale adito.

## **2. Illegittimità della O.M. n. 60 del 10.07.2020 per violazione della L. 107/2015 e dal D.Lgs. 59/2017**

Con l'introduzione della Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020, è stato previsto per l'accesso alla I fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze (GPS) il *"possesso dello specifico titolo di abilitazione"*, intendendo per esso lo specifico diploma di laurea.

Infatti, l'art. 3 comma 6, dispone:

*"Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:*



a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;

ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;

2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;

3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.

L' O.M. n. 60 del 10.7.2020, dunque, in palese violazione delle disposizioni introdotte dalla L. 107/2015 e dal D.Lgs. 59/2017, **non consente l'accesso alle graduatorie di prima fascia in mancanza dello specifico titolo di abilitazione previsto dalla previgente normativa.**

Mentre, per l'inserimento nella seconda fascia, oltre al titolo di studio, vengono richiesti ulteriori requisiti (possesso titoli art. 5 D.Lgs. 59/2017; abilitazione specifica su altra classe di concorso; precedente inserimento in terza fascia).



Sulla scorta delle determinazioni contenute nell'ordinanza ministeriale citata non è stato consentito l'inserimento del Dott. Restuccia nelle graduatorie delle supplenze di prima fascia per quelle provinciali e di seconda fascia per quelle di istituto.

Di contro, tale inserimento sarebbe dovuto avvenire stante il possesso, in capo al ricorrente, del diploma di Perito Tecnico per il Turismo", del diploma di Laurea magistrale in Psicologia conseguito presso L'Università degli Studi di Messina e dei 24 CFU nei settori formativi avente valore abilitante.

Ed invero, con l'introduzione dell'art. 1, comma 110, della L. 107/2015, è stato previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per i futuri concorsi previsti poi dal successivo D.Lgs. 59/2017.

Il citato comma 110 infatti così recita testualmente *"A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali"*.

In attuazione della citata legge delega, è stato emanato il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 contenente norme sul *"Riadeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria"*.



Tale decreto, all'art. 5 - come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 - in relazione ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento docenti prevede:

*"Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso **oppure il possesso congiunto di: a) laurea magistrale** o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; **b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnicopratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antro-po-sico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche".*

Con l'introduzione del D.Lgs. 59/2017 è stata, dunque, introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali, proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l'art. 1, comma 181, L. 107/2015.





Con il D.Lgs. 59/2017, sempre sulla scorta della legge-delega (L. 107/2015) che continuava a richiedere l'abilitazione quale unica forma di accesso ai concorsi, il legislatore ha posto la nuova disciplina di accesso ai futuri concorsi: **tra i titoli di accesso è stata eliminata totalmente l'abilitazione**, che viene sostituita dal requisito "dei tre anni di servizio" **ovvero del conseguimento dei "24 CFU"** (cfr. artt. 5 e 17 D.Lgs. 59/2017).

Pertanto, non è più previsto, quale requisito di accesso il conseguimento dell'abilitazione, intesa come superamento di PAS, TFA e SSIS.

Il legislatore delegato, nel definire nell'alveo della legge delega (si ribadisce, art. 1, comma 110, L. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine "abilitazione", ha espressamente previsto che possono partecipare coloro che, **congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del D.M. 616/2017** ovvero l'espletamento di tre anni di servizio.

Pertanto, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso di parte ricorrente.

Il legislatore sembra quindi avere inteso "sostituire" l'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU.

In sintesi, il legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutti i concorsi per il reclutamento docenti e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico-disciplinari e sui tre anni di servizio, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi di concorso accessibili mediante il diploma di laurea.

Si intende dire che lo stesso legislatore sembra equiparare – tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti – l'abilitazione (intesa come conseguimento dei PAS, TFA e SSIS) con i 24 CFU ovvero i n. 36 mesi di servizio.



Con l'introduzione dell'art. 5 D.Lgs 59/2017 il legislatore **ha individuato il conseguimento di 24 CFU in specifiche discipline quale titolo di accesso congiunto ai concorsi per il reclutamento docenti al pari dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso.**

Pertanto, dal momento che la legge-delega (si ripete, la L. 107/2015) correla l'accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, **se ne deve desumere che il possesso alternativo, in capo ai laureati, dei 24 CFU (previsto dalla legge delegata, D.Lgs. 59/2017) sia stato considerato dal legislatore equiparato all'abilitazione.**

**Tale ricostruzione interpretativa consente dunque di equiparare il possesso del titolo accademico congiunto ai 24 CFU all'abilitazione all'insegnamento, ai fini dell'inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto e dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali.**

Occorre, infatti, soffermarsi sulla natura e la funzione dell'abilitazione all'insegnamento, che costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante.

L'abilitazione all'insegnamento - che attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati in passato approntati specifici concorsi e corsi come le SISS, i TFA e i PAS - ai sensi del T.U. n. 297/94 nonchè delle leggi n. 124/99 e 143/2004 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 (attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999) ha sempre rappresentato un requisito indefettibile per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli.

**Tale requisito, per il cui ottenimento in passato erano necessari quei percorsi, allo stato, in funzione della citata normativa sopravvenuta, deve considerarsi conseguito con l'ottenimento dei 24 CFU.**



In altri termini, se deve ritenersi che la docenza nell'ambito delle scuole primarie o secondarie richiede una formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche, deve d'altro verso tenersi presente che proprio all'ottenimento di tali conoscenze sono oggi finalizzati i percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU.

Il Dott. Restuccia, pertanto, in possesso di diploma di Perito tecnico per il turismo, del diploma di laurea magistrale in Psicologia e dei 24 CFU, deve ritenersi abilitato.

Diversamente, si giungerebbe all'illogica conseguenza che il ricorrente, in possesso della capacità e della qualità didattica, avrebbe la possibilità di accedere al prossimo concorso (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 CFU) ma in base agli stessi titoli ne viene disposta l'esclusione dalla I fascia delle graduatorie provinciali e dalla II fascia delle graduatorie d'istituto.

**Il percorso seguito dal ricorrente prevedeva il conseguimento dei 24 CFU che rappresenterebbero senz'altro il titolo di accesso ai successivi concorsi "riservati ai docenti abilitati" come previsti dall'art. 17 D.Lgs 59/2017, ma non l'inclusione in graduatoria delle supplenze.**

Tale interpretazione della normativa appare illogica oltreché discriminatoria.

In questo senso giova esaminare la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D.Lgs. 59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria), ha trovato modo di precisare che, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, *"viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della*



*scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche".*

La Consulta, continua, affermando che *"in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'aver svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche".*

Sulla scorta del contenuto della superiore sentenza si evince che i percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, **confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 CFU** acquisiti nei settori formativi psico-antropopedagogici e nelle metodologie didattiche.

Invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale D.Lgs. 59 del 2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 CFU.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, si consideri che, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 59/2017, il MIUR ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 CFU, definendo i



settori scientifico-disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative.

Si tratta di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell'Allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e Tecnologie didattiche (cioè le materie nelle quali la odierna ricorrente ha conseguito i crediti).

Non a caso, lo stesso TFA (Tirocinio Formativo attivo), composto di tre gruppi, includeva la didattica e la pedagogia speciale, la pedagogia sperimentale, la didattica delle discipline oggetto di insegnamento.

Al termine del percorso, l'istituzione universitaria o accademica certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, le votazioni riportate agli esami ed i CFU acquisiti.

Può dunque affermarsi che l'acquisizione di tali crediti sia il risultato di un percorso formativo orientato alla funzione docente anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche.

Pertanto tale percorso conduce all'abilitazione per l'insegnamento nella scuola.

Va aggiunto che il MIUR, con l'emanazione del D.M. 92 dell'8.2.2019 inerente la partecipazione ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - consente la partecipazione a pieno titolo a coloro che sono in possesso della laurea unitamente ai 24 CFU, equiparando nuovamente il possesso della laurea unita ai 24 CFU all'abilitazione.

Pertanto, il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS10 e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, **crediti formativi in possesso di parte ricorrente**.

Lo stesso legislatore, dunque, ha sostanzialmente equiparato - tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti - l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 CFU.



In sintesi, dal momento che la disposizione di cui all'art. 5 D.Lgs. 59/2017 ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato, che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 CFU perseguono medesime finalità, appare illegittima la preclusione all'inserimento nella competente fascia delle graduatorie per abilitati, per coloro che sono in possesso di tali titoli.

Occorre, da ultimo, rilevare come la L. 107/2015 recepisca le indicazioni della **normativa comunitaria** sul concetto di “abilitazione”.

Ed invero, il fine dell'inserimento nelle fasce di istituto vale esclusivamente il titolo di studio, come disposto dalle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite rispettivamente con D.Lgs 206/2007 e con D.Lgs. 15/2016, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Viene, dunque, evidenziata l'assoluta irrilevanza della cd. “abilitazione all'insegnamento”.

Il comma 79 dell' art. 1 della L. 107/2015 stabilisce che il Dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione".

In tal modo, il legislatore nazionale, in attuazione delle direttive comunitarie, non richiede più l'abilitazione all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione.

Le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” appaiono evidenti.

Le Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.

Tali Direttive sono state recepite in Italia mediante il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e il D.Lgs 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva



2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE".

La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di "qualifica professionale" utile all'esercizio della "professione regolamentata".

I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata", ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini, il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio conseguiti validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso; in particolare questo Decreto Ministeriale, ha statuito che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite



dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale".

Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei liberi professionisti: qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesì Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme comunitarie.

Pertanto il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea.

Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di TFA, PAS e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente.

Ciò sembra confermato dalla norma dell'art. 2, comma 416, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) con la quale sono stati istituiti i TFA, ove l'immissione nell'esercizio della professione di insegnante è definita come *"l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili..."*.

In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa intendere che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante, e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente.





L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione.

Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

### **3. Disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.7.2020**

Rilevata, dunque, l'assoluta illegittimità dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2020, emessa in palese violazione della normativa comunitaria e nazionale, l'odierno Giudice del Lavoro dovrà disapplicarla.

Ed infatti, oggetto del presente giudizio è esclusivamente il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie delle supplenze.

Il Giudice Ordinario ha il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A.

Tale potere è espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo-LAC), il quale testualmente prevede che ***“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”***.

Dello stesso tenore è l'art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001 che dispone che *“sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 33688 del 31/12/2018, ha statuito che: *“Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento*



***amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione***” (Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688).

In modo conforme si è espressa la giurisprudenza di merito.

Il Tribunale di Roma, sez. lav., con sentenza n. 7584 del 01/10/2019 ha evidenziato come la sussistenza di un atto amministrativo presupposto non possa essere un limite alla competenza del Giudice del Lavoro: *“Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa”*.

Dello stesso tenore è la sentenza n. 11492 del 02/10/2019 con la quale il T.A.R. Roma ha affermato che: *“Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865”*.

L'Odierno Tribunale adito, dunque, previa disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10.07.2019, dovrà disporre l'inserimento del Dott. Restuccia in graduatoria di I fascia delle graduatorie provinciali e di II fascia delle graduatorie di Istituto.

Il ricorrente, come comprovato, in possesso del titolo di “ Perito Tecnico per il Turismo”, del titolo di Laurea Magistrale in Psicologia e dei 24 CFU. vanta, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110, L. 107/2015).



Occorre rilevare, ancora, che il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro, con ordinanza del 08.09.2020 (**All. 10**), ha deciso un caso identico a quello dell'odierno giudizio e dopo, aver dichiarato che “ *parte ricorrente dispone di titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del titolo accademico indicato in motivazione congiunto ai 24 crediti formativi universitari*”, ha ordinato al Ministero convenuto l'inserimento del ricorrente “ ***nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto....***”.

#### **4. Sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora**

Per quanto sopra esposto, nel caso oggetto del presente giudizio, sussiste non solo il requisito del *fumus boni iuris* ma anche il requisito del *periculum in mora* a fondamento dell'accoglibilità della azione cautelare azionata dal ricorrente.

Invero, il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* sono le condizioni della domanda cautelare, nonché requisiti indefettibili perché possa essere concesso un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Il *fumus boni iuris* consiste nell'apparenza del diritto a salvaguardia del quale si chiede la tutela e la cui sussistenza deve risultare verosimile e probabile prima facie alla luce degli elementi di prova forniti. Prova sopra ampiamente sopra fornita.

Il *periculum in mora* consiste nel possibile pregiudizio che possa derivare al diritto nelle more del giudizio ordinario e, nel caso dei provvedimenti di urgenza, viene identificato nel fondato timore che, in dette more, il diritto sia esposto ad un pericolo imminente ed irreparabile.

Nel caso di specie, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento è di notevole entità, anzitutto, in quanto impedisce al docente di essere chiamato per incarichi e di svolgere l'attività di docente per cui ha studiato, ha conseguito il titolo ed è abilitato.

Inoltre, nel caso di specie del ricorrente il danno grave ed irreparabile è comprovato da ulteriori element.



Il ricorrente, nel corrente anno scolastico, *rebus sic stantibus*, non avrà il posto che gli spetta; lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri insegnanti negli incarichi nelle scuole pregiudica il ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione ed annessi; gli altri docenti, chiamati al suo posto, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future.

### **Istanza**

#### **per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 cpc), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che in virtù dell'inserimento "pleno iure" della ricorrente nella competente fascia delle graduatorie provinciali e delle graduatorie di istituto sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

Tuttavia la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione del grandissimo numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti.

Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso.

Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,"...*non pare possa*



*ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...”.*

Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un “sunto” non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente.

Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Tale modalità, peraltro, appare più efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, l'U.S.R.) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Peraltro, la notifica mediante le modalità alternative di cui all'art. 151 c.p.c. incontra il solo limite della effettiva garanzia del diritto di difesa (che, per le ragioni esposte, nel caso verrebbe ampiamente tutelata):

- *“La notificazione disposta ai sensi dell'art. 151 c.p.c. è possibile al di fuori di ogni specifico schema normativo purché le forme prescelte siano idonee a garantire la*



conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa” (Tribunale Roma, 20/03/2013, n.6044);

- *“Il giudice, nel caso in cui autorizzi la notificazione di atti "in modo diverso da quello stabilito dalla legge", ai sensi dell'art. 151 c.p.c., deve indicare forme che corrispondano allo scopo dell'atto e scegliere modalità che garantiscano il rispetto dei principi fondamentali del diritto di difesa e del contraddittorio”* (Cassazione civile sez. trib., 25/03/2003, n. 4319);

- *“In tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cassazione civile sez. VI, 11/10/2017, n.23919).

Del resto, altri Tribunali (si veda doc. prodotta All. 11) hanno autorizzato in ipotesi analoghe la notifica mediante modalità alternative, ex art. 151 c.p.c.

Infatti tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal G.A. nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Si veda, all'uopo, il sito all'USR Sicilia all'indirizzo [www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale](http://www.me.usr.sicilia.it/index.php/at-albo-istituzionale), sezione “Atti di notifica”.

Si chiede pertanto di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR Sicilia e/o del MIUR.

\*\*\*\*\*

Per quanto sopra, il Dott. Restuccia Biagio Paolo, come sopra rappresentato e difeso, chiede all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, di volere accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

1.- In via preliminare, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi



per evincerla, autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del reclamo e del decreto di fissazione udienza nel sito internet dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Catania e/o del MIUR.

**2.-** Ritenere e dichiarare che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal possesso del diploma di Perito Tecnico per il Turismo, del diploma di Laurea magistrale in Psicologia congiunto ai 24 CFU e, conseguentemente, il diritto del ricorrente ad essere inserito nella competente fascia (I fascia delle graduatorie provinciali e II fascia delle graduatorie di istituto) delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 dell'U.S.R. Sicilia-Ufficio VIII-Ambito Territoriale di Catania, nei posti e con i punteggi a lui spettanti;

**3.-** Per l'effetto, ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R. Sicilia), Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania ed ove occorra al MIUR di procedere alla correzione delle suddette graduatorie ad esaurimento, inserendo il ricorrente ai rispettivi posti e con i punteggi a lui spettanti.

**4.-** Ove necessario a tal fine preventivamente disapplicare gli atti e provvedimenti presupposti (O.M., D.M. e decreti di riferimento) e consequenziali (graduatorie provinciali delle supplenze e graduatorie di istituto della Provincia di Catania vigenti per il biennio 2020-2022 per le classi del ricorrente).

**5.-** Ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'inserimento nelle graduatorie.

**6.-** Emettere le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune.

**7.-** Con riserva di articolare i mezzi istruttori utili e conducenti.

**8.-** Con vittoria di spese e compensi.

Valore Giudizio: indeterminabile.



Esente dal pagamento del contributo unificato poiché il ricorrente ha un reddito imponibile, ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 D.P.R. 115/2002, come da dichiarazione allegata (**All. 12**).

Si Allega:

All. 1 procura alla lite;

All. 2 domanda del 04.08.2020;

All. 3 Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.7.2020;

All. 4 diploma di “ Perito Tecnico per il Turismo”;

All. 5 diploma di Laurea magistrale in Psicologia;

All. 6 Master in Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria;

All. 7 attestazione di conseguimento 24 crediti formativi (CFU);

All. 8 autocertificazione titolo di studio;

All. 9 graduatorie Provinciali II fascia e graduatorie degli Istituti;

All. 10 ordinanza del 31.08.2020 Tribunale di Patti – Sezione Lavoro;

All. 11 decreto del 08.9.2020 Tribunale di Messina – Sezione Lavoro;

All. 12 autocertificazione condizioni reddituali.

Messina, 18.12.2020

Avv. Sergio Piccione

